

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CRESSA, BOGOGNO E CAVAGLIETTO
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI**

- A) Organizzazione generale dell'Amministrazione;
- H) Organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- L) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

L'anno Duemila, il giorno del mese di, nella Casa Comunale di tra:

- ❖ **IL COMUNE DI CRESSA C.F. 00379480031, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore ZABARINI Dott. Luigi, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale N. del**
- ❖ **IL COMUNE DI BOGOGNO C.F. 00429660038, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore GUGLIELMETTI Ing. Andrea, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale N. del**
- ❖ **IL COMUNE DI CAVAGLIETTO C.F. 00288390032, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore GNAPPA Avv. Tiziano, il quale interviene ed agisce in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale N. del**

Si stipula la seguente convenzione per la gestione in forma associata del servizio di :

- A) Organizzazione generale dell'Amministrazione;
- H) Organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- L) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

P R E M E S S O

Che l'articolo 19 del Decreto Legge 06/07/2012 convertito in legge 07/08/2012 n. 135 dispone che le funzioni fondamentali dei Comuni dalla stessa legge individuate, siano esercitate in forma associata da parte dei Comuni aventi un numero inferiore ai 5.000 abitanti;

Che la Legge Regionale n. 11 del 28/09/2012 individua i Comuni di Bogogno e Cressa nella zona territoriale omogenea collinare, e il Comune di Cavaglietto nella zona territoriale omogenea di pianura, secondo la deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12/05/1988 e quindi il numero minimo di abitanti da raggiungere per esercitare validamente le funzioni associate è di 3.000 al 31/12/2011;

che il Comune di Bogogno contava al 31/12/2011 n. 1.316 abitanti, il Comune di Cressa n. 1591 abitanti il Comune di Cavaglietto contava alla stessa data n. 407 abitanti e, pertanto è da intendersi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 7, comma 5, della Legge Regionale;

che le funzioni sono individuate al comma 1 lettera A-H dell'art. 19 della Legge n. 135/2012 quali funzioni fondamentali, mentre la funzione L) "Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di

servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale" non è considerata fondamentale e quindi da associarsi obbligatoriamente;

che il Comune di Bogogno è dotato di n. 2 Istruttori Amministrativi n. 1 Collaboratore Amministrativo, il Comune di Cressa di n. 1 Istruttore Direttivo, di n. 1 Istruttore Amministrativo, e il Comune di Cavaglietto dispone di un collaboratore amministrativo, di un Istruttore Direttivo che attualmente si occupa di ragioneria e tributi unitamente alle funzioni di cui alla presente convenzione. Detto Istruttore Direttivo vedrà potenziare le proprie attività e competenze in questo ambito a beneficio anche degli altri Enti, mentre non si occuperà più di ragioneria e tributi;

che è intenzione delle Amministrazioni suddette, avviare un rapporto di convenzione, basato su presupposti che non siano il mero utilizzo di personale di altri Enti previsto da norme contrattuali, ma che, in ossequio alla normativa, intendano proporre un modello organizzativo che si articoli in modo tale da rispondere ai criteri di efficacia ed efficienza con una interscambiabilità di tutto il personale a favore di una maggiore specializzazione, possibile solamente quando sia ha a disposizione un numero sufficiente di addetti, nonché una condivisione delle attrezzature e delle strutture al fine di svolgere in forma associata e coordinata le attività inerenti le funzioni sopra individuate secondo le disposizioni dell'art. 30 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; Si prevede quindi la possibilità di trasferire personale attualmente previsto per i singoli Comuni nei settori di competenza di questo atto ad altri servizi ugualmente convenzionati.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula,

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione ha per oggetto le attività inerenti la gestione delle funzioni richiamate nel presente atto, in particolare: funzione A) relativamente a "Organizzazione generale dell'Amministrazione", funzione H) Organizzazione e gestione dei servizi scolastici e funzione L) Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

Gli enti stipulanti convengono che la responsabilità dei servizi relativi alle funzioni associate siano affidata operativamente al dipendente individuato dalla Conferenza dei Sindaci in possesso dei requisiti idonei.

ARTICOLO 3 – SEDE

La sede della Convenzione e quindi il capo-convenzione è stabilito, rispetto a ciascuna funzione, presso il Municipio del Comune a cui appartiene il responsabile di servizio individuato dalla conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 4 – CONFERENZA DEI SINDACI

- 1) Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i., le parti convengono di istituire una Conferenza dei Sindaci, composta dagli stessi o dai loro delegati, per concordare le modalità di svolgimento del Servizio.

- 2) La conferenza dei Sindaci è convocata dal Sindaco del Comune individuato come capo-convenzione o dal suo delegato secondo le necessità, e, in prima convocazione, dal Sindaco del Comune di Cressa.
- 3) La conferenza dei Sindaci adotta tutti gli atti necessari per la funzionalità del servizio, inclusi gli orari.

ARTICOLO 5 – DURATA

- 1) La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data che sarà fissata dalla conferenza dei Sindaci.
- 2) Ogni Comune ha la possibilità di recedere dalla Convenzione, previa comunicazione con un preavviso di 3 (tre) mesi.

ARTICOLO 6 – POSIZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Il personale dei Comuni convenzionati conserva il proprio rapporto di servizio con il Comune di appartenenza, nel cui organico conserva la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge. Di conseguenza ogni atto giuridico/amministrativo riguardante il personale dipenderà dal Comune di appartenenza e più in particolare dal responsabile del personale del proprio Comune.

Al riguardo, relativamente agli atti di gestione della produttività e/o premi di risultato, nonché eventuali indennità oltre la normale retribuzione spettante, i relativi provvedimenti verranno assunti dal Comune di appartenenza sentita la conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 7 – DOTAZIONI: RISORSE STRUMENTALI

- 1) Per i servizi convenzionati ogni Comune metterà a disposizione i mezzi tecnici di sua proprietà per offrire un efficace servizio.
- 2) I mezzi e le dotazioni acquistati con contributi di Enti Pubblici sono assegnati in misura uguale ad ogni Comune e si intendono facenti parte della dotazione del singolo Comune. Qualora il costo dell'attrezzatura sia tale da non potersi procedere all'acquisto di materiale per ogni Comune convenzionato, in caso di scioglimento anticipato o comunque di non prosecuzione, dopo la scadenza del rapporto convenzionale, il Comune che intende trattenere per sé l'attrezzatura deve ristorare l'altro corrispondendo la quota relativa al valore residuale del bene, dedotto l'ammortamento.

ARTICOLO 8 – RAPPORTI FINANZIARI

- 1) Le spese relative agli emolumenti per il personale addetto al servizio saranno erogate dal Comune di appartenenza.
- 2) Le altre spese, direttamente connesse alla attuazione organizzativa della convenzione, saranno, di norma, imputate al Comune Capo-convenzione, il quale provvederà ad assumere gli impegni e ad effettuare le liquidazioni.

A titolo esemplificativo sono da considerarsi come spese relative alla gestione delle risorse strumentali:

- gestione attrezzature informatiche.
- spese di cancelleria.
- abbonamenti a riviste.
- libri e spese di formazione.
- postali, telefoniche.
- gestione ufficio unico.

Ciascun Comune, sentita la conferenza dei Sindaci, potrà provvedere in modo diretto a spese inerenti la gestione del servizio relative al titolo II. Inoltre, relativamente all'assunzione di spese "una tantum" per attrezzature e macchinari da utilizzare esclusivamente per il servizio convenzionato, la conferenza dei Sindaci, in considerazione della natura dell'acquisto e delle sue modalità di utilizzo, potrà stabilire una particolare ripartizione delle spese.

3) I rapporti finanziari tra i Comuni associati sono ispirati al principio della solidarietà e della ripartizione degli oneri, pertanto le spese del personale restano a carico dei rispettivi Comuni, ma con l'assegnazione delle responsabilità di tutte le funzioni ad un unico soggetto si verifica una equa ripartizione della spesa da parte dei Comuni.

La Conferenza dei Sindaci è competente a verificare ciascun anno, entro il mese di Settembre, la congruità economica del presente accordo.

ARTICOLO 9 – MISURA FISCALE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma II, del D.P.R. n.634/1972, come modificato dall'art.5 del D.P.R. N.131/1987; le eventuali spese di registrazione saranno ripartite in eguale misura fra i Comuni convenzionati.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Letto, firmato e sottoscritto:

PER IL COMUNE DI CRESSA:

IL SINDACO.....

PER IL COMUNE DI BOGOGNO

IL SINDACO.....

PER IL COMUNE DI CAVAGLIETTO

IL SINDACO.....